

## LOTTO N° 3

### CAPITOLATO TECNICO

***POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI,  
SINDACI, DIRETTORI GENERALI***

La presente polizza è stipulata tra il Contrente

<b>BRESCIA MOBILITA' Spa</b>
Via L.Magnolini n. 3 – 25135 Brescia
C.F. 02246660985
N. CIG 771148029C

e

Società assicuratrice

<b>Nome .....</b>
<b>Via/Piazza</b>
<b>C.F / P. IVA</b>
.....

Numero di polizza: .....

- 1. Contraente** **Brescia Mobilità Spa**  
Codice Fiscale o Partita IVA: 02246660985  
Sede: Via Leonida Magnolini n. 3 – 25135 Brescia
- 2. Società** **Contraente e Società Controllate**
- 3. Intermediario** **Aon Spa – Filiale di Brescia** **Codice:**
- 4. Limite di Risarcimento**  
a) Per ogni **Danno**: € 10.000.000,00  
b) Per **Periodo Assicurativo**: € 10.000.000,00
- Limiti di Risarcimento Spese Legali per Inquinamento (Garanzia 7)**  
c) Per ogni **Danno**: € 2.000.000,00  
d) Per **Periodo Assicurativo**: € 2.000.000,00
- 5. Franchigia**  
a) Garanzia 1,3,4,5,6,7,8 e 9: nessuna  
b) Garanzia 2: nessuna
- 6. Assicurato/i**  
• Gli **Assicurati** come definiti all'Art.2.1 delle Definizioni  
• La **Società** (solo per la Garanzia 2 dell'Art. 1 Oggetto della Copertura)
- 7. Estensione territoriale**  
Garanzie 1,2,3,4,5 e 6: mondo intero  
Garanzie 7,8,9: mondo intero ad eccezione degli **Stati Uniti**
- 8. Inserimento automatico per nuove Società Controllate**  
Qualsiasi società il cui attivo patrimoniale non superi il 45% dell'attivo consolidato della **Contraente**, in base alle condizioni stabilite all'Articolo 13.
- 9. Società Partecipate**  
a) come definito all'art. 2.20 delle Definizioni;
- 10. Periodo Assicurativo**  
In vigore dalle ore 24:00 del 30.06.2019 alle ore 24:00 del 30.06.2022 ed eventuali proroghe
- 11. Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro**  
a) **Premio** imponibile per l'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro**:  
nessun sovrappremio per un periodo addizionale di 1 anno  
25% dell'ultimo **Premio** imponibile annuo per un periodo addizionale di 2 anni;  
50% dell'ultimo **Premio** imponibile annuo per un periodo addizionale di 3 anni;  
75% dell'ultimo **Premio** imponibile annuo per un periodo addizionale di 4 anni;  
100% dell'ultimo **Premio** imponibile annuo per un periodo addizionale di 5 anni;  
125% dell'ultimo **Premio** imponibile annuo per un periodo addizionale di 6 anni  
nessun sovrappremio per un periodo addizionale di 5 anni (valida per le **Società Controllate** in Francia)  
b) **Premio** imponibile per l'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** per **Amministratori Cessati o Decaduti**:  
nessun sovrappremio per un periodo addizionale di 6 anni.

**QUESTA POLIZZA E' IN FORMA "CLAIMS MADE". SE NON DIVERSAMENTE PATTUITO LA PRESENTE POLIZZA COPRE UNICAMENTE I SINISTRI AVANZATI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO ASSICURATIVO.**

Data:

---

**CONTRAENTE**  
(Timbro e Firma)

---

**SOCIETA'**  
(Timbro e Firma)

Contraente: Brescia Mobilità Spa

Numero di Polizza:

PREMIO ALLA FIRMA:

Rateo dal 30.06.2019 al 30.06.2020 pari a /360 di = (Premio Imponibile)

Imponibile	Tasse	Totale

RATE SUCCESSIVE DALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2020:

Imponibile	Tasse	Totale

\_\_\_\_\_  
**CONTRAENTE**  
(Timbro e Firma)

\_\_\_\_\_  
**SOCIETA'**  
(Timbro e Firma)

Il premio alla firma è stato pagato a mie mani oggi \_\_\_\_\_  
**L'INTERMEDIARIO**

## Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione

### Garanzie estese al Mondo Intero

Garanzia 1	La <b>Compagnia</b> si obbliga a tenere indenni gli <b>Assicurati</b> per i <b>Danni</b> relativi a <b>Sinistri</b> avanzati nei loro confronti.
Garanzia 2	La <b>Compagnia</b> si obbliga a tenere indenne la <b>Società</b> per i <b>Danni</b> fino alla misura dell'indennizzo che la <b>Società</b> abbia corrisposto agli <b>Assicurati</b> .
Garanzia 3	La <b>Compagnia</b> si obbliga a tenere indenni gli <b>Assicurati</b> per <b>Spese di Rappresentanza Legale</b> .
Garanzia 4	La <b>Compagnia</b> si obbliga a tenere indenni i coniugi degli <b>Assicurati</b> per i <b>Danni</b> relativi a <b>Sinistri</b> avanzati <b>nei Confronti dei Coniugi</b> .
Garanzia 5	La <b>Compagnia</b> si obbliga a tenere indenni gli <b>Assicurati</b> per i <b>Danni</b> relativi a <b>Sinistri in Materia di Lavoro</b> .
Garanzia 6	La <b>Compagnia</b> si obbliga a tenere indenni gli <b>Assicurati</b> per le <b>Spese di Pubblicità</b> fino all'importo pari al 15% del Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio (lettere "a" e "b"), fino ad un massimo di € 350.000 per ogni <b>Sinistro</b> .

### Garanzie estese al Mondo Intero con esclusione degli Stati Uniti

Garanzia 7	La <b>Compagnia</b> si obbliga a tenere indenni gli <b>Assicurati</b> per le <b>Spese Legali</b> relative a <b>Sinistri</b> conseguenti ad <b>Inquinamento</b> fino al limite massimo previsto al punto 4 (lettere "c" e "d") del frontespizio.
Garanzia 8	La <b>Compagnia</b> , entro il sottolimito stabilito al punto 4 del frontespizio, si obbliga a tenere indenni gli <b>Assicurati</b> per i <b>Danni</b> relativi a <b>Sinistri</b> avanzati nei confronti di ogni <b>Assicurato</b> e/o <b>Dipendente</b> che, su richiesta della <b>Società</b> , ricopra la qualifica di <b>Assicurato</b> (così come definito dal primo capoverso della definizione 2.1) in una qualsiasi <b>Società Partecipata</b> senza scopo di lucro.
Garanzia 9 (facoltativa)	La <b>Compagnia</b> , entro il sottolimito stabilito al punto 4 del frontespizio si obbliga a tenere indenni gli <b>Assicurati</b> per i <b>Danni</b> relativi a <b>Sinistri</b> avanzati nei confronti di ogni <b>Assicurato</b> e/o <b>Dipendente</b> che, su richiesta della <b>Società</b> , ricopra la qualifica di <b>Assicurato</b> (così come definito dal primo capoverso della definizione 2.1) in una qualsiasi <b>Società Partecipata</b> indicata al punto 9 del frontespizio.

---

## Art. 2) Definizioni

Ogni termine che nella presente **Polizza** sia indicato in **grassetto**, al singolare o al plurale, si intende definito come segue:

### 2.1 Assicurato/i

Le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile, Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, "Director & Officer", Dirigenti o **Dipendenti**

con deleghe speciali da parte del Consiglio di Amministrazione della **Società** o riconosciuti responsabili quali amministratori di fatto, membri dell'Organismo Speciale di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la persona designata quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Codice della Sicurezza sul Lavoro e dalle successive modifiche intervenute e la persona designata quale responsabile del trattamento dei dati personali (in Italia Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 nonché Regolamento UE n. 679/2016 e normative equivalenti vigenti in altri ordinamenti), qualora gli **Atti Dannosi** agli stessi riferibili riguardino l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione.

Rientrano altresì nella definizione di "**Assicurato**":

- a) eredi, aventi diritto degli **Assicurati** (così come definiti dal primo capoverso della presente definizione) deceduti, oltre ai rappresentanti legali o agli aventi diritto degli **Assicurati** dichiarati legalmente incapaci o insolventi, unicamente in merito a **Sinistri** derivanti da un **Atto Dannoso** commesso da un **Assicurato** così come definito dal primo capoverso della presente definizione.
- b) Ogni **Dipendente** passato, attuale o futuro della **Società**, ma esclusivamente in merito a **Sinistri in Materia di Lavoro**.
- c) I coniugi degli **Assicurati** (così come definiti al primo capoverso della presente definizione), ma esclusivamente in merito ai **Sinistri nei Confronti dei Coniugi**.

Non rientrano nella definizione di **Assicurati** i Revisori Contabili Esterni/External Auditors.

## 2.2 Amministratori Cessati o Decaduti

Qualunque **Assicurato** che non ricopra più le cariche indicate alla precedente definizione 2.1, per motivi diversi dall'interdizione sanzionata da un'autorità giudiziaria o regolatrice.

## 2.3 Atto Dannoso

Ogni azione o omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il **Periodo Assicurativo**, da qualsiasi **Assicurato** nell'ambito della propria funzione in seno alla **Società** ed alle **Società Partecipate**.

## 2.4 Compagnia

.....

## 2.5 Contraente

La società o ente indicata al punto 1 del frontespizio, che sottoscrive la presente **Polizza**.

## 2.6 Danno/i

L'importo che ogni **Assicurato** è legalmente tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi **Sinistro**, comprende:

- 1) le **Spese Legali**;
- 2) le **Spese di Rappresentanza Legale**;
- 3) le **Spese di Pubblicità**;
- 4) danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o extragiudiziaria, inclusi i "danni punitivi o esemplari".

Il **Danno** non comprende:

- a) gli importi per i quali gli **Assicurati** siano stati esonerati dal pagamento e che non siano a carico della **Società**;
- b) i fatti non assicurabili secondo le leggi o regolamenti vigenti;
- c) multe e sanzioni di ogni genere;
- d) i danni "punitivi" o "esemplari", così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, in relazione a **Sinistri in Materia di Lavoro**.

<b>2.7 Dipendente</b>	Le persone fisiche che hanno con la <b>Società</b> o con la <b>Società Partecipata</b> un rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a termine, compresi i lavoratori interinali.
<b>2.8 Inquinamento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) la reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di <b>Sostanze Inquinanti</b> su beni mobili, immobili, terra, acqua e atmosfera;</li> <li>2) qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale gli <b>Assicurati</b> e/o la <b>Società</b> debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le <b>Sostanze Inquinanti</b>;</li> <li>3) qualunque aggressione o danno all'ambiente anche in assenza di <b>Sostanze Inquinanti</b>.</li> </ol>
<b>2.9 Insolvenza</b>	<p>Situazione derivante da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fallimento o altra procedura concorsuale della <b>Società</b> e delle <b>Società Partecipate</b>;</li> <li>2) nomina da parte di un'autorità competente di un revisore, commissario, liquidatore o altra persona incaricata di supervisionare, dirigere, liquidare o assumere il controllo della <b>Società</b> e delle <b>Società Partecipate</b> o figura equivalente in ogni altra giurisdizione.</li> </ol>
<b>2.10 Paesi di Common Law</b>	Stati Uniti d'America, Canada, UK, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, India, Hong Kong, Singapore, così come qualunque altro territorio o possedimento sotto la giurisdizione dei paesi di cui sopra e qualunque altro paese il cui sistema legale sia basato su tale diritto consuetudinario.
<b>2.11 Periodo Assicurativo</b>	Il tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della presente <b>Polizza</b> , indicate al punto 10 del frontespizio, e sue eventuali proroghe.
<b>2.12 Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>2.13 Premio</b>	La somma dovuta dalla <b>Contraente</b> alla <b>Compagnia</b> .
<b>2.14 Ricerca Formale</b>	Inchiesta, ricerca, procedimento formale o amministrativo che richiede la partecipazione dell' <b>Assicurato</b> , avanzato per la prima volta durante il <b>Periodo Assicurativo</b> , intrapreso o richiesto da un'autorità, istituzione o organo competente per esaminare i fatti della <b>Società</b> o dell' <b>Assicurato</b> .
<b>2.15 Sinistri in Materia di Lavoro</b>	<b>Sinistro</b> , così come definito al punto a) della definizione 2.16, avanzato da un <b>Dipendente</b> o <b>Assicurato</b> passato, attuale o potenziale della <b>Società</b> o <b>Dipendente</b> di qualsiasi <b>Società Partecipata</b> , o comunque avanzato da un'autorità competente in materia lavorativa, basato su o in conseguenza di licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, scritto o verbale, diffamazione, maltrattamenti, molestie sessuali o di altro tipo, mobbing, grave mancanza di considerazione, violazione di leggi sul lavoro o violazione della privacy.

## 2.16 Sinistro

a) Con riferimento alle Garanzie 1,2,6,7,8 e 9:

- 1) richiesta scritta di risarcimento per **Danni**, ad eccezione delle richieste dell'**Assicurato**, della **Società** e delle **Società Partecipate**;
- 2) procedimento civile;
- 3) procedimento penale;
- 4) procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale;

avanzato per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** nei confronti di un **Assicurato** in conseguenza di un **Atto Dannoso**.

Verranno altresì considerati parte dello stesso **Sinistro** gli appelli conseguenti ai procedimenti sopra indicati.

Diverse richieste di risarcimento determinate dalla medesima causa costituiscono un solo ed unico **Sinistro**.

b) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 3: una **Ricerca Formale**.

c) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 4: un **Sinistro nei Confronti del Coniuge**.

d) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 5: **Sinistro in Materia di Lavoro**.

## 2.17 Sinistro nei Confronti del Coniuge

**Sinistro** (così come definito al punto c) della definizione 2.16) **nei Confronti del Coniuge** dell'**Assicurato** (così come definito al primo capoverso della definizione 2.1) ma esclusivamente in quanto coniuge dell'**Assicurato** o del diritto di proprietà di tale coniuge sui beni che il danneggiato richieda a titolo di risarcimento.

## 2.18 Società

**Contraente e Società Controllate.**

## 2.19 Società Controllata

Ogni società o ente di cui la **Contraente** controlli direttamente o indirettamente:

- 1) la maggioranza dei diritti di voto (50% + 1); o
- 2) il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione; o
- 3) il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti.

## 2.20 Società Partecipate

- a) tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la **Società** abbia una rappresentanza negli organi direttivi;
- b) qualunque impresa, o altro Ente, purchè:
  - a) diverso da una **società controllata**
  - b) non sia una **società quotata**
  - c) non sia una istituzione finanziaria
  - d) non abbia sede legale negli Stati Uniti d'America o Canada

in cui la **Contraente**, direttamente o tramite una o più **società controllate** possiede o controlla una quota non superiore al 50% complessivo dei titoli rappresentativi dei diritti di voto per l'elezione o la nomina degli individui che in tale ente sono eletti o nominati per un incarico con obblighi e responsabilità di amministrazione o di controllo, equiparabili a quelli di un **Assicurato** della **Società**.

## 2.21 Sostanze Inquinanti

Ogni sostanza che mostri caratteristiche pericolose per l'ambiente compresi fra gli altri solidi, liquidi, gas irritanti o contaminanti, inclusi fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti.

I rifiuti includono fra gli altri materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

## 2.22 Spese Legali

La parte dei **Danni** che costituisce spese giudiziarie, costi e onorari di importo ragionevole sostenuti per la difesa, ricerca o valutazione di un **Sinistro** (ad eccezione delle retribuzioni e altri costi interni della **Società** o della **Società Partecipata**) e, nelle giurisdizioni dove esistono, le spese di costituzione delle fideiussioni (Bail Bonds) necessarie a garantire la libertà provvisoria dell'**Assicurato**, escluso l'ammontare delle fideiussioni stesse.

## 2.23 Spese di Pubblicità

Spese, costi, ed onorari di importo ragionevole di terzi sostenuti da un **Assicurato** in nome proprio o della **Società** per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria in caso venga avanzato un **Sinistro** coperto dalla presente **Polizza** e nel caso in cui tale **Sinistro** sia reso pubblico con qualunque mezzo.

## 2.24 Spese di Rappresentanza Legale

La parte dei **Danni** che rappresenta spese, costi ed onorari di importo ragionevole sostenuti da un **Assicurato** in nome e per conto proprio e che sia tenuto a pagare per sostenere una **Ricerca Formale**.

## 2.25 Stati Uniti

Gli Stati Uniti d'America, i loro territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che si trovi sotto la loro giurisdizione.

Per facilità di lettura i termini definiti potranno essere ripetuti.

---

## Art. 3) Esclusioni

La presente **Polizza** non copre i **Danni** relativi ai **Sinistri**:

- a) **Dolo** conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'**Assicurato** o violazione intenzionale di qualsiasi legge, regolamento o disposizione scritta di diritto civile o consuetudinario (common law);
- b) **Compensi degli Assicurati** conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di qualunque **Assicurato** di benefici personali, remunerazione, indennizzo o qualsiasi altro beneficio al quale l'**Assicurato** non avesse legalmente diritto;

**In ogni caso, in relazione alle esclusioni di cui ai punti a) e b) la Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali e le Spese di Rappresentanza Legale entro i limiti e le condizioni della presente Polizza, fino al riconoscimento mediante sentenza o lodo arbitrale o ammissione scritta da parte dell'Assicurato del Dolo o del fatto che l'Assicurato non avesse legalmente diritto a tali benefici personali, remunerazioni, indennizzi o qualsiasi altro beneficio conseguito.**

- c) **Danni a persone e/o cose** per:
  - 1) danni morali (ad eccezione dei **Sinistri in Materia di Lavoro**),
  - 2) infortuni, lesioni personali, malattia o morte,
  - 3) danni, distruzione o perdita d'uso di beni mobili ed immobili;
- d) **Inquinamento** per **Inquinamento**, ad eccezione di quanto stabilito per le **Spese Legali** dalla Garanzia 7, dell'Art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione" e ad eccezione di **Sinistri** avanzati da azionisti in nome e per conto della **Società** ("Shareholders' Derivative Action");
- e) **Assicurazioni Precedenti** conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione comunicata per iscritto su polizze sostituite o rinnovate dalla presente;
- f) **Sinistri Precedenti o in Sospeso** conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi procedimento extragiudiziale o altro processo in sospeso o ordinanza, decreto o sentenza emessa nei confronti di un **Assicurato**, della **Società** o delle **Società Partecipate** prima della data di effetto della presente **Polizza**, o di qualunque **Sinistro**



successivo basato su, in relazione a, o come conseguenza diretta o indiretta degli stessi fatti, circostanze o situazioni connesse a quelli adottati nei procedimenti di cui sopra;

**g) Fondi Pensione**

conseguenza diretta o indiretta di violazioni di leggi o disposizioni esistenti in qualunque giurisdizione che regolino le responsabilità o doveri dei fiduciari o dei gestori di piani pensionistici o fondi di previdenza e assistenza o che prevedano altri benefici per i dipendenti (fra cui Employee Retirement Income Security Act del 1974 per gli **Stati Uniti**);

**h) Emissione di Titoli**

conseguenza diretta o indiretta di offerte al pubblico, emissioni e vendita di titoli azionari sui mercati regolamentati emessi dalla **Società** e/o dalle **Società Partecipate**, in data successiva all'effetto della polizza in cui abbia influito o meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi ("prospectus").

L'esclusione potrà essere derogata, a condizioni da pattuire, previa analisi delle informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura richieste dalla **Compagnia** e dietro corresponsione di un eventuale premio addizionale concordato;

**i) Assicurato contro Assicurato**

avanzati in un **Paese di Common Law** da o in nome e per conto della **Società** o di qualsiasi **Assicurato** fatta eccezione per:

I. i **Sinistri** avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità (shareholder's derivative action) da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della **Società** senza la sollecitazione o istigazione di qualunque **Assicurato** o della **Società**;

II. i **Sinistri in Materia di Lavoro**; o

III. i **Sinistri** avanzati da un **Assicurato** per contribuzione o indennizzo, qualora tali **Sinistri** traggano origine da altri **Sinistri** coperti dalla presente **Polizza**;

Esclusioni applicabili agli **Stati Uniti**

La Compagnia non coprirà i **Danni** relativi ai **Sinistri** presentati o proseguiti negli **Stati Uniti**:

**l) Securities and Exchange Commission (SEC)**

derivanti da e/o conseguenti a violazioni reali o presunte del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934, di ogni legge o regolamento emanato dalla Securities Exchange Commission a seguito dei suddetti atti, di ogni altra legge statale, federale, locale o provinciale riferita a titoli mobiliari o di ogni altra legge o regolamento emanato a seguito delle suddette leggi, compresi tutti gli eventuali emendamenti;

**m) Inquinamento**

conseguenza diretta o indiretta di **Inquinamento** ad eccezione di **Sinistri** avanzati da azionisti in nome e per conto della **Società** ("Shareholders' Derivative Action").

#### Art. 4) Applicazione Individuale delle Esclusioni

Nessuna circostanza o conoscenza dei fatti da parte di un **Assicurato** verrà imputata ad un altro **Assicurato** ai fini di stabilire la possibilità di copertura della presente **Polizza**.

---

#### Art. 5) Limite di Risarcimento

Il Limite di Risarcimento indicato al punto 4 del frontespizio, rappresenta l'importo massimo che la **Compagnia** deve versare in base alle Garanzie 1,2,3,4,5,8,9 per ogni **Periodo Assicurativo** comprensivo del Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** per qualsiasi **Danno** indipendentemente dal numero di **Assicurati** coinvolti in uno o più **Sinistri**.

Nel caso sia previsto un sottolimito, questo si intenderà parte integrante del Limite di Risarcimento e non in aggiunta allo stesso.

Nel caso in cui il **Periodo Assicurativo** sia superiore o inferiore ad un anno, il Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio, rappresenterà il massimo esborso della **Compagnia** per tale periodo.

Il Limite di Risarcimento si ridurrà o si esaurirà via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di **Spese Legali**, **Spese di Rappresentanza Legale** o qualsiasi altro tipo di **Danno**, ad eccezione delle Garanzie 6 e 7 e di quanto previsto nel seguente capoverso.

Unicamente per i **Sinistri** avanzati in Italia, qualora il Limite di Risarcimento si esaurisca per il pagamento sia di **Danni** sia di **Spese Legali** e **Spese di Rappresentanza Legale**, tale Limite si intenderà aumentato di un importo pari al 25% del Limite stesso, solo per quella parte di **Spese Legali** sostenute dall'**Assicurato** per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** stesso.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese verranno ripartite tra la **Compagnia** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Ai sensi del presente articolo il Limite di Risarcimento per il Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** (qualora applicabile) sarà l'eventuale quota rimanente del Limite di Risarcimento riferito al **Periodo Assicurativo** immediatamente precedente.

Nel caso in cui la **Compagnia** o qualsiasi **Società Controllata** o **Partecipata**, in forma diretta o indiretta, da.....(Compagnia) effettui qualche pagamento relativo ad altre polizze in rapporto a **Sinistri** coperti dalla presente **Polizza**, il Limite di Risarcimento o gli importi aggiuntivi stabiliti alle Garanzie 6 e 7, in rapporto a tali **Sinistri**, verranno ridotti in proporzione all'importo di tale pagamento.

I limiti stabiliti all'Articolo 1) per le Garanzie 6 e 7, verranno applicati per ogni **Danno** ed in aggiunta al Limite di Risarcimento specificato al punto 4 del frontespizio.

---

#### Art. 6) Estensione Territoriale

La presente **Polizza** è applicabile ai **Sinistri** presentati nei territori stabiliti al punto 7 del frontespizio, per tutte le Garanzie.

---

#### Art. 7) Validità della Copertura

La presente **Polizza** copre esclusivamente i **Sinistri** avanzati per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**.

---

## Art. 8) Informazioni finanziarie

La Contraente si impegna a far pervenire, su richiesta della Compagnia, il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, se predisposto, corredato da relazione degli Amministratori e le ulteriori informazioni inerenti la copertura, purchè il rilascio di tali informazioni non sia in contrasto con le norme vigenti.

---

## Art. 9) Gestione del Sinistro

Gli **Assicurati** hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi **Sinistro** avanzato nei loro confronti. Essi sono tenuti ad informare regolarmente la **Compagnia** sullo svolgimento della difesa. Gli **Assicurati** non potranno ammettere alcuna responsabilità in qualunque procedimento (ad eccezione di quelli a carattere penale), accogliere transazioni giudiziali o extragiudiziali, intraprendere alcuna difesa e sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto della **Compagnia** che non potrà essere negato senza ragione. In nessun caso la **Compagnia** riconoscerà le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali, periti tecnici od esperti che non siano stati dalla stessa preventivamente approvati.

La **Compagnia** si riserva inoltre la facoltà di nominare, qualora lo ritenga opportuno, legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall'**Assicurato**.

La **Società** e/o gli **Assicurati** dovranno fornire alla **Compagnia** tutte le informazioni, l'assistenza e la collaborazione da questa richieste.

La **Compagnia** si impegna ad anticipare le **Spese Legali**, le **Spese di Rappresentanza Legale** e le **Spese di Pubblicità** entro i limiti e le condizioni stabiliti dalla **Polizza**.

Unicamente per i **Sinistri** avanzati in Italia, qualora il Limite di Risarcimento si esaurisca per il pagamento sia di **Danni** sia di **Spese Legali** e **Spese di Rappresentanza Legale**, tale Limite si intenderà aumentato di un importo pari al 25% del Limite stesso, solo per quella parte di **Spese Legali** sostenute dall'**Assicurato** per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** stesso.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese verranno ripartite tra la **Compagnia** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

L'**Assicurato** può riservarsi la facoltà di utilizzare fino ad esaurimento il Limite di Risarcimento per sostenere quelle **Spese Legali** che superino il limite del quarto del Limite di Risarcimento.

In tal caso il Limite di Risarcimento verrà ridotto di pari importo.

La **Compagnia** con il consenso scritto dell'**Assicurato**, potrà transigere in ogni **Sinistro** ritenga opportuno. Nel caso in cui l'**Assicurato** non dia il proprio assenso a tale transazione, la responsabilità della **Compagnia** per i **Danni** conseguenti a tale **Sinistro** non supererà l'importo per il quale la **Compagnia** avrebbe potuto transigere in tale **Sinistro** oltre ai costi e spese maturate alla data in cui la **Compagnia** propose per iscritto la transazione all'**Assicurato**.

Qualora siano applicabili le esclusioni:

a) Dolo,

b) Compensi degli **Assicurati**,

l'**Assicurato** non sarà tenuto a restituire alla **Compagnia** le **Spese Legali**, le **Spese di Rappresentanza Legale** e le **Spese di Pubblicità** da questa anticipate.

---

#### Art. 10) Sinistri Dolosi – Clausola Risolutiva Espressa

Nel caso in cui la **Contraente** avanzi un **Sinistro** essendo a conoscenza che lo stesso sia falso e/o fraudolento, sia in ordine all'ammontare del **Danno**, che in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei terzi, la presente **Polizza** sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del **Premio**, perdendo altresì la **Contraente** il diritto a qualsivoglia indennizzo. Fermo altresì restando per la **Compagnia** il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell'eventuale danno provocato.

---

#### Art. 11) Diritto di Surroga

La **Compagnia** che ha risarcito l'**Assicurato** è surrogata fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili (Art. 1916 C.C.).

---

#### Art. 12) Franchigie

La **Compagnia** non sarà tenuta al pagamento della parte di **Danno** inferiore all'importo della Franchigia indicata al punto 5 del frontespizio.

---

#### Art. 13) Acquisizione o Costituzione di Società Controllate

Qualora durante il **Periodo Assicurativo**:

- 1) una o più società divengano **Società Controllate**, o
- 2) la **Società** costituisca un'altra società, o
- 3) la **Società** incorpori un'altra società mediante fusione,

la copertura si intende automaticamente estesa agli **Assicurati** di tali società salvo che queste:

- 1) abbiano sede o abbiano emesso titoli in qualsiasi mercato mobiliare degli **Stati Uniti**;
- 2) abbiano l'attivo patrimoniale eccedente la percentuale stabilita al punto 8 del frontespizio.

Qualora si verifichi anche una sola delle suddette condizioni, tali società verranno incluse in **Polizza** a condizione che:

- 1) la **Società** dia comunicazione scritta di tale acquisizione o costituzione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla **Compagnia**;
- 2) la **Compagnia** dia conferma scritta dell'inclusione in **Polizza** di tali società e
- 3) la **Contraente** versi il premio concordato.

In ogni caso le garanzie saranno estese unicamente agli **Atti Dannosi** commessi successivamente alla data di acquisizione, incorporazione o costituzione.

---

#### Art. 14) Cessazione della Qualifica di Società Controllata

Se una società perde la qualifica di **Società Controllata**, anteriormente o successivamente alla data di effetto della **Polizza**, rimarrà inclusa nella stessa fino alla data di scadenza, ma solo in relazione agli **Atti Dannosi** commessi antecedentemente la data in cui detta società abbia cessato di avere la qualifica di **Società Controllata**.

---

#### Art. 15) Cariche Direttive in Società Partecipate

Ai fini della seguente garanzia, la definizione di **Assicurato** è limitata al primo capoverso della definizione 2.1.

In relazione alle Garanzie 8 e 9 la copertura:

- a) è limitata all'**Assicurato** nominato dalla **Società** nella **Società Partecipata** e non si intende estesa ad alcuna carica equivalente a quella dell'**Assicurato** nell'ambito di tale **Società Partecipata**;
- b) verrà applicata in eccesso a qualsiasi forma di indennizzo corrisposto all'**Assicurato** per il fatto di ricoprire una carica nell'ambito di tale **Società Partecipata**, compresa ogni forma di indennizzo prevista da tale **Società Partecipata**;
- c) si applica agli **Atti Dannosi** commessi successivamente alla data in cui la società o ente avrà assunto la qualifica di **Società Partecipata**;
- d) non si applica ai **Sinistri** per **Atti Dannosi** commessi anteriormente alla data di nomina e successivamente alla data in cui l'**Assicurato** abbia cessato il proprio rapporto di dipendenza o collaborazione nei confronti della **Società** o il suo incarico nell'ambito della **Società Partecipata** venga revocato dalla **Società**;
- e) non si applica ai **Sinistri** avanzati in nome e per conto di qualsiasi **Assicurato, Società, Società Partecipata** o da un Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della **Società Partecipata** fatta eccezione per:
  - I. i **Sinistri** avanzati, sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi della legge italiana, o di ogni altra legge equivalente in qualsiasi altra giurisdizione :
    - dalla **Società Partecipata** a seguito di una delibera assembleare presa senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi **Assicurato, Società, Società Partecipata** o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della **Società Partecipata**, o
    - da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della **Società Partecipata** senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi **Assicurato, Società, Società Partecipata** o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della **Società Partecipata**;
  - II. i **Sinistri** in **Materia di Lavoro**;
  - III. i **Sinistri** avanzati da un **Assicurato** per contribuzione o indennizzo, qualora tali **Sinistri** traggano origine da altri **Sinistri** coperti dalla presente **Polizza**; o

#### IV. le **Spese Legali**.

---

#### Art. 16) Acquisizione della Contraente. Cambio di Controllo.

Se durante il **Periodo Assicurativo**:

- 1) la **Contraente** viene fusa per incorporazione in altra società o ente; o
- 2) viene dichiarato il fallimento, l'amministrazione straordinaria o la liquidazione non volontaria della **Contraente** o viene nominato un commissario liquidatore o straordinario; o vengono acquisite azioni o quote della **Contraente** che comportino:
  - a) possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto; o
  - b) diritto di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; o
  - c) controllo effettivo della maggioranza dei diritti di voto in base ad un patto di sindacato,

la **Polizza** avrà validità fino alla scadenza del **Periodo Assicurativo**, ma esclusivamente per quanto riguarda **Sinistri** relativi ad **Atti Dannosi** antecedenti tale fusione, acquisizione, cambio del controllo, liquidazione o fallimento.

La **Contraente** dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla **Compagnia** di tale fusione, acquisizione, cambio di controllo, liquidazione, fallimento o nomina di funzionari designati dalle autorità competenti, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie.

---

#### **Art. 17) Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro (Bilaterale)**

##### **A) Per gli Assicurati**

Nel caso in cui la presente **Polizza** non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del **Premio** o dell'avvenuta risoluzione per dolo, la **Società** e/o gli **Assicurati** avranno la facoltà di richiedere un'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** secondo i termini stabiliti al punto 11 a) del frontespizio.

La presente clausola non potrà essere sottoscritta nel caso in cui si verifichi un cambio di controllo o ai sensi dell'Art. 16) che precede.

In tal caso la **Società** e/o gli **Assicurati** potranno richiedere, entro 30 giorni dal termine del **Periodo Assicurativo**, un'Estensione del Termine per la Denuncia dei **Sinistri** a condizioni da pattuire.

La presente estensione si riferirà esclusivamente ai **Sinistri** conseguenti ad **Atti Dannosi** avvenuti prima della data di mancato rinnovo o risoluzione.

La presente estensione avrà validità:

- a) se la **Società** e/o gli **Assicurati** danno comunicazione scritta alla **Compagnia** dell'intenzione di sottoscrivere la presente clausola e pagano l'eventuale premio aggiuntivo stabilito al punto 11 a) del frontespizio entro 30 giorni successivi la data di mancato rinnovo o risoluzione;
- b) a condizione e fino a che la presente **Polizza** non venga sostituita da qualunque altra polizza che prevede una copertura analoga.

Ogni **Sinistro** avanzato durante il periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** verrà considerato come se avanzato durante il **Periodo Assicurativo** immediatamente precedente.

Il **Premio** versato si intende interamente goduto.

Se nel corso del Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** la **Società** o gli **Assicurati** contraggono una polizza che copre, in tutto o in parte, la Responsabilità Civile di Amministratori, Direttori o Sindaci passati o presenti e che entra in vigore durante detto Periodo di Estensione, questo si riterrà cessato alla data di entrata in vigore di detta polizza.

##### **B) Per gli Amministratori Cessati o Decaduti**

Nel caso in cui la presente **Polizza** non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del **Premio** o dell'avvenuta risoluzione per dolo, gli **Amministratori Cessati o Decaduti** godranno dell'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** specificata al punto 11 b) del frontespizio unicamente qualora sia stato versato il **Premio** pattuito all'atto di sottoscrizione della garanzia o nel corso del periodo assicurativo e qualora:

- la presente **Polizza** non venga sostituita o rinnovata da un'altra analoga copertura; e
- non si verifichi un cambio di controllo ai sensi dell'Art. 16) che precede.

Tale Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** avrà effetto a far data dal giorno in cui tali figure siano divenute **Amministratori Cessati o Decaduti** e si riferirà esclusivamente ai **Sinistri** conseguenti ad **Atti Dannosi** commessi prima di tale data.

I termini e le condizioni applicate per l'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** per gli **Amministratori Cessati o Decaduti** si intendono quelli riferiti al **Periodo Assicurativo** immediatamente precedente il mancato rinnovo della presente **Polizza**.

Se nel corso di tale Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro** la **Società** o gli **Assicurati** contraggono una polizza che copre, in tutto o in parte, la Responsabilità Civile di Amministratori, Direttori o Sindaci passati o presenti e che entra in vigore durante detto Periodo di Estensione, questo si riterrà cessato alla data di entrata in vigore di detta polizza.

---

#### **Art. 18) Indennizzo da parte della Società o della Società Partecipata**

La **Compagnia** considera che la **Società** o una **Società Partecipata** indennizzino l'**Assicurato** nel caso in cui:

- a) la legge applicabile non lo impedisca e ciò indipendentemente dalle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e di altre risoluzioni adottate dai loro organi;
- b) non si trovino in stato di **Insolvenza**.

---

#### **Art 19) Ripartizione del Danno**

Nel caso di **Sinistri** parzialmente coperti ai sensi della **Polizza**, ovvero:

- a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
- b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più **Assicurati**, sia nei confronti di soggetti non garantiti dalla **Polizza**,

la **Compagnia** terrà indenni gli **Assicurati** solamente:

- a) per le **Spese Legali** o le **Spese di Rappresentanza Legale** a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
- b) per la porzione dei **Danni** (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti e per i quali gli stessi non abbiano diritto a contribuzione o indennizzo da parte di altri soggetti solidalmente responsabili.

Se gli **Assicurati** e la **Compagnia** concordano sulla ripartizione delle **Spese Legali** o delle **Spese di Rappresentanza Legale** allora la **Compagnia** anticiperà quelle **Spese Legali** o **Spese di Rappresentanza Legale** che sono state attribuite al **Danno** coperto.

Se, al contrario, gli **Assicurati** e la **Compagnia** non giungono ad un accordo sulla ripartizione così come sopra definita:

- a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
- b) la **Compagnia** anticiperà, a sua scelta, le **Spese Legali** o le **Spese di Rappresentanza Legale** sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall'arbitrato;
- c) la **Compagnia**, se gli **Assicurati** ne fanno domanda, sottoporrà la risoluzione della controversia relativa alla ripartizione ad arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli

**Assicurati**, uno dalla **Compagnia** e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia. L'arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà a Brescia e si svolgerà in lingua italiana.

La decisione del Collegio Arbitrale si intenderà definitiva, vincolante e inappellabile per la **Compagnia** e/o gli **Assicurati**.

Qualunque ripartizione delle **Spese Legali** o delle **Spese di Rappresentanza Legale** venga concordata, o stabilita dal arbitrato o giudizialmente rispetto ad un **Sinistro**, verrà applicata retroattivamente a tutte le **Spese Legali** o le **Spese di Rappresentanza Legale** connesse a quel **Sinistro**, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente.

La ripartizione o l'anticipo di **Spese Legali** o di **Spese di Rappresentanza Legale** rispetto ad un **Sinistro** non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri **Danni** in ragione di detto **Sinistro**.

---



## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 20) Dichiarazione relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della **Società** o degli **Assicurati** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)

---

### **Art. 21) Altre Assicurazioni**

Qualora il **Danno** risulti indennizzabile ai sensi di qualsiasi altra copertura assicurativa, la presente **Polizza** opererà in eccedenza alle somme risarcite ai termini dell'altra polizza.

---

### **Art. 22) Pagamento del Premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2019, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 del C.C., entro 60 giorni dalle sopracitate date. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I Premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

---

### **Art. 23) Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

---

### **Art. 24) Aggravamento del Rischio**

La **Contraente** deve dare comunicazione scritta alla **Compagnia** di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla **Compagnia** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

---

#### Art. 25) Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la **Compagnia** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione della **Contraente** (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

---

#### Art. 26) Rinnovo dell'assicurazione Periodo di assicurazione

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del **30/06/2019**, ha durata di anni tre, e scadrà alle ore 24 del **30/06/2022** senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 30/06/2019 al 30/06/2020 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Compagnia ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 30/06/2020, mediante lettera raccomandata o telex da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza.

Inoltre, il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. Tale facoltà deve essere comunicata alla Società, mediante comunicazione scritta.

---

#### Art. 27) Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla **Polizza** sono a carico della **Contraente**.

---

#### Art. 28) Foro Competente

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che il Foro di Brescia sarà esclusivamente competente per le controversie relative alla presente polizza.

---

#### Art. 29) Forma delle Comunicazioni

Gli **Assicurati** stabiliscono che la **Contraente** agirà per conto degli stessi (ad eccezione di quanto stabilito dall'Articolo 31 "Obblighi della Società e degli Assicurati in caso di Sinistro") per quanto riguarda tutte le modifiche e comunicazioni tra le parti (ad eccezione delle comunicazioni relative all'Estensione del Termine per la Denuncia del **Sinistro**). Gli **Assicurati** accettano che la **Contraente** agisca in loro rappresentanza.

Tutte le notifiche, denunce e altre comunicazioni fra le parti dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, a mezzo mail o PEC all'Intermediario al quale è assegnata la **Polizza** oppure alla **Compagnia**.

---

#### Art. 30) Rinvio alle Norme di Legge

La presente **Polizza** è regolata dalle norme di legge Italiane.

---

#### Art. 31) Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro

La **Contraente** si impegna, e tale impegno è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, ad informare gli **Assicurati** degli obblighi ad essi derivanti in caso di **Sinistro**. In tal caso gli **Assicurati** o la **Società**:

- a) Devono presentare denuncia alla **Compagnia** nel più breve tempo possibile.

- b) Devono, entro trenta giorni dalla data del **Sinistro**, predisporre e tenere a disposizione della **Compagnia** o dei suoi incaricati una descrizione particolareggiata contenente tutte le informazioni necessarie ad una completa e corretta comprensione dei fatti da cui deriva la richiesta di risarcimento.
- c) Devono tenere a disposizione della **Compagnia** tutti i documenti da questa ritenuti necessari al buon esito della vertenza.
- d) Non devono ammettere loro responsabilità (salvo procedimenti a carattere penale), definire o liquidare danni o sostenere spese a tale riguardo senza previo consenso scritto della **Compagnia**.

#### **L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione della Polizza.**

Se nel corso del **Periodo Assicurativo** un **Assicurato** viene a conoscenza di fatti e circostanze che potrebbero dare origine ad un **Sinistro** e trasmette comunicazione scritta alla **Compagnia**, l'eventuale **Sinistro** conseguente a tali fatti e circostanze verrà considerato come riportato nel **Periodo Assicurativo**.

La comunicazione scritta dovrà espressamente identificare l'**Atto Dannoso** o il presunto **Atto Dannoso** e la data in cui è avvenuto il **Danno** potenziale, nonché i potenziali soggetti danneggiati e imputati e il modo in cui l'**Assicurato** è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze.

#### **Art. 32) Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

#### **Art. 33) Clausola Broker**

Alla Società di Brokeraggio AON S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker ai sensi del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Le comunicazioni effettuate dal Contraente o dagli assicurati e ricevute dal Broker si intendono come ricevute dalla Società anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi della legislazione vigente, il broker è autorizzato dalla Società all'incasso dei premi, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, i pagamenti dei premi effettuati dal Contraente al broker, si considerano come effettuati alla Società

#### **Art. 34) Trattamento dei dati**

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente necessarie e connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 35 Tutela della Privacy**

Ai sensi del D.Lgs del 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.ii. si informa che dei dati in possesso della Contraente non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche. Rimane depositato agli atti della Contraente il modulo relativo all'informativa a persone fisiche e giuridiche per i fornitori ai sensi dell'art. 13 del predetto Decreto Legislativo, sottoscritto per presa visione dal Contraente.

#### **Art. 36) Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art.1911 del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti la polizza, ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della predetta Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La spettabile ..... all'uopo designata Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a trattare e firmare gli atti per l'esecuzione e le eventuali variazioni di polizza, anche in loro nome e per conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di polizza, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote della Società Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Nel caso in cui la presente polizza sia aggiudicata ad un Raggruppamento Temporaneo di imprese, costituitasi a termini di legge, si deroga totalmente al disposto di cui all'art.1911 del C.C., essendo tutte le imprese associate responsabili in solido nei confronti del Contraente/assicurato. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento quale Mandataria.

---

**CONTRAENTE**  
(Timbro e Firma)

---

**SOCIETA'**  
(Timbro e Firma)

**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. la sottoscritta Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:**

Art.	3	Esclusioni
Art.	5	Limite di Risarcimento
Art.	10	Sinistri Dolosi – Clausola Risolutiva Espressa
Art.	21	Altre Assicurazioni
Art.	26	Rinnovo dell'Assicurazione e Periodo dell'Assicurazione
Art.	28	Foro Competente
Art.	31	Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro

---

**CONTRAENTE**  
**(Timbro e Firma)**

**Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto e preso visione di quanto contenuto nella NOTA INFORMATIVA relativa sia alla .....(Compagnia), che al contratto di polizza.**

---

**CONTRAENTE**  
**(Timbro e Firma)**

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### COND. PART. A) Spese Legali in sede cautelare o d'urgenza

La **Compagnia**, a condizione che ciò sia consentito dalla legge e previo consenso scritto, si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati** per le spese legali che gli stessi dovranno sostenere al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il **Periodo Assicurativo** il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

1. il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili degli **Assicurati**;
2. l'interdizione degli **Assicurati** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la restrizione della libertà personale degli **Assicurati**;
4. l'espulsione degli **Assicurati** a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il **Periodo Assicurativo** al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

A parziale deroga dell'Art. 9, qualora sia applicabile l'esclusione Dolo, gli **Assicurati** saranno tenuti a restituire alla **Compagnia** le spese legali in sede cautelare o d'urgenza da questa anticipate.

Tale estensione opera con un sottolimito annuo pari ad € 500.000,00

### COND. PART. B) Estensione Costi di Estradizione

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2), punto 2.14, lettera a), il punto 3 deve intendersi sostituito come segue:

<<procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela, inclusa la richiesta ufficiale di **Estradizione** e l'esecuzione di un ordine di arresto di un **Assicurato** se tale esecuzione fa parte del procedimento di **Estradizione**.>>

La definizione di **Estradizione** è la seguente:

**Estradizione:** Ogni procedimento formale con il quale uno Stato richiede la consegna di un **Assicurato** che si trovi in un altro Stato, per essere sottoposto a processo o per rispondere di imputazioni penali.

La presente estensione ai costi di **Estradizione**, limitatamente ai costi di **Estradizione**, verrà prestata con un sottolimito annuo pari ad € 500.000,00

### COND. PART. C) Precisazione

La **Polizza** si intende estesa:

- alle **Società** direttamente ed indirettamente **controllate** dalla **Contraente** con retroattività limitata alla data della loro acquisizione;
- alle **Società Partecipate** purchè alla data di effetto della presente polizza non presentino patrimonio netto negativo o siano in fase di liquidazione.

A maggior precisazione la polizza si intende estesa alle società partecipate Apam Esercizio Spa e OMB Sihu SA.

### COND. PART. D) Spese di emergenza

Qualora in ragione dell'urgenza non sia materialmente possibile ottenere il previo consenso scritto della **Compagnia** alla nomina del legale o al pagamento di **Spese legali e spese di rappresentanza legale** in relazione a qualsiasi **Sinistro** coperto dalla presente Polizza, la **Compagnia** si impegna ad approvare retroattivamente tali **Spese legali e spese di rappresentanza legale** fino ad un massimo del 15% del **limite di risarcimento**.

### COND. PART. E) CORTE DEI CONTI

Si precisa che le garanzie assicurative della presente convenzione **non** sono operanti per la responsabilità amministrativa-patrimoniale ed amministrativa-contabile degli Assicurati. Pertanto un'eventuale procedimento di responsabilità dei predetti assicurati intentato dalla Corte dei Conti non è assicurato con la presente convenzione.

### COND. PART. E) EROSIONE DEL LIMITE DI RISARCIMENTO PER SPESE LEGALI IN ECCESSO AL 25%

Di comune accordo tra le Parti si conviene di abrogare l'art. 5) "Limite di risarcimento" del testo di **polizza** e sostituirlo come segue:

#### Articolo 5 Limite di risarcimento

Il **limite di risarcimento** indicato al punto 4 del frontespizio, rappresenta l'importo massimo che la **Compagnia** deve versare in base alle **garanzie** 1,2,3,4,5,8,9 per ogni **periodo assicurativo** comprensivo del **periodo di estensione del termine per la denuncia del sinistro** per qualsiasi **danno** indipendentemente dal numero di **assicurati** coinvolti in uno o più **sinistri**.

Nel caso sia previsto un sottolimito, questo si intenderà parte integrante del **limite di risarcimento** e non in aggiunta allo stesso.

Nel caso in cui il **periodo assicurativo** sia superiore od inferiore ad un anno, il **limite di risarcimento** stabilito al punto 4 del frontespizio, rappresenterà il massimo esborso per la **Compagnia** per tale periodo.

Il **limite di risarcimento** si ridurrà o si esaurirà via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di **Spese Legali, Spese di Rappresentanza Legale** o qualsiasi altro tipo di **danno**, ad eccezione delle **garanzie** 6, 7.

Le **Spese Legali** che l'**assicurato** dovrà sostenere per resistere all'azione del danneggiato, sono posti a carico dell'**Assicuratore**, fino alla concorrenza di 1/4 (25%) del **limite di risarcimento**.

Tale importo è da intendersi in eccesso al **limite di risarcimento** (art. 1917 Codice Civile).

Tuttavia l'**Assicurato** può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino al suo esaurimento, il **limite di risarcimento** per **Spese Legali** in eccesso al 1/4 (25%).

In tal caso il **limite di risarcimento** sarà ridotto di parti importo.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese verranno ripartite tra la **Compagnia** e l'**Assicurato** in proporzione del rispetto interesse.

Ai sensi del presente articolo il **limite di risarcimento** per il **periodo di estensione del termine per la denuncia del sinistro** (qualora applicabile) sarà l'eventuale quota rimanente del **limite di risarcimento** riferito al **periodo assicurativo** immediatamente precedente.

Nel caso in cui la **Compagnia** o qualsiasi **Società Controllata o Partecipata**, in forma diretta o indiretta, effettui qualche pagamento relativo ad altre polizze in rapporto a **sinistri** coperti dalla presente **polizza**, il **limite di risarcimento** o gli importo aggiuntivi stabiliti alle garanzie 6 e 7, in rapporto a tali **sinistri**, verranno ridotti in proporzione all'importo di tale pagamento.

I limiti stabiliti all'art. 1) per le **garanzie** 6 e 7, verranno applicati per ogni **danno** ed in aggiunta al **limite di risarcimento** specificato al punto 4 del frontespizio.

---

**CONTRAENTE**  
(Timbro e Firma)

---

**SOCIETA'**  
(Timbro e Firma)